



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 marzo 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0086 (NLE)**

**7942/14
ADD 10**

**COEST 99
PESC 299
JAI 181
WTO 112**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 marzo 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 149 final - Allegato X
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra - Allegato X

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 149 final - Allegato X.

All.: COM(2014) 149 final - Allegato X

Bruxelles, 10.3.2014
COM(2014) 149 final

ANNEX 10

ALLEGATO

ALLEGATO X

Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

ALLEGATO XXXIV

DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Convenzione UE, del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; si applicano le seguenti disposizioni di tale convenzione:

- articolo 1 - Disposizioni generali, definizioni;
- articolo 2, paragrafo 1, adottando le misure necessarie affinché le condotte di cui all'articolo 1, nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;
- articolo 3 - Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese

Calendario: tali disposizioni di detta convenzione sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

- articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e articolo 1, paragrafo 2 - Definizioni pertinenti;
- articolo 2 - Corruzione passiva;
- articolo 3 - Corruzione attiva;
- articolo 5, paragrafo 1, adottando le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali comportamenti, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;
- articolo 7, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 di tale convenzione

Calendario: tali disposizioni di detto protocollo sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
--

Secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

- articolo 1 - Definizioni;
- articolo 2 - Riciclaggio di denaro;
- articolo 3 - Responsabilità delle persone giuridiche;
- articolo 4 - Sanzioni per le persone giuridiche;
- articolo 12, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 di tale convenzione

Calendario: tali disposizioni di detto protocollo sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
--